



ORIGINALE

Comune di Villafranca d'Asti

Provincia di Asti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA.**

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **marzo**, alle ore 12,00, in Villafranca d'Asti, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

MACCHIA Anna	SINDACO	Presente
RABINO Anna	VICESINDACO	Presente
AUBERT GAMBINI Guglielmo	ASSESSORE	Presente
ACCASTO Antonio	ASSESSORE	Presente
NOTO Crocifissa	ASSESSORE	Presente

PRESENTI 5

ASSENTI 0

Presiede la seduta il Sindaco ANNA MACCHIA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania Marravicini. Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto, per il periodo dell'emergenza epidemiologica, la possibilità di svolgere le sedute di Giunta comunale in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità e con le modalità previamente fissate dal Sindaco, qualora non già in possesso di apposita regolamentazione;

CONSIDERATO che l'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 sopra citato consente di svolgere le sedute degli organi elettivi in videoconferenza in assenza di una disciplina regolamentare, ex art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando a contrario la possibilità offerta dall'ordinamento, anche in un periodo non emergenziale, di operare in videoconferenza purché tale modalità sia disciplinata in apposito regolamento;

PRESO ATTO che, a partire dal mese di marzo 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le sedute di Giunta comunale si sono regolarmente svolte da remoto in videoconferenza;

RILEVATO che tale modalità non ha comportato alcun pregiudizio per l'attività amministrativa, garantendo, al contrario, il puntuale svolgimento delle funzioni assegnate alla Giunta comunale;

CONSIDERATO che al fine di favorire, terminata la fase emergenziale, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, si è ritenuto opportuno, redigere un apposito regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale con modalità telematica, con possibilità dei componenti dell'organo di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale;

RICHIAMATE la nota Anci ed il parere del Ministero dell'interno in merito, nonché gli artt. 6, 7 e 38 del Tuel per i quali gli enti locali hanno potestà nel regolamentare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali;

RICHIAMATO inoltre l'art. 12 del CAD che prevede: c.1 "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione" e al c. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71;

CONSIDERATO altresì che il predetto regolamento, allegato sub lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sarà applicabile alle sedute di Giunta Comunale, nel pieno rispetto delle operazioni di verbalizzazione, delle disposizioni in materia di convocazione, di quorum deliberativi e votazioni previste dalla legge;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, il *“Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità videoconferenza”*, allegato sub lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento, composto da n. 6 articoli, definisce i requisiti tecnici minimi e disciplina la convocazione e le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta Comunale.
- 3) dare atto, infine, che, a norma di quanto previsto dall'art. 60 comma 5 del vigente statuto comunale, il Regolamento approvato con il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Stefania Marravicini
--	---

***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE
IN VIDEOCONFERENZA***

INDICE

Art. 1 – Oggetto	6
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi.....	6
Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute	7
Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi	8
Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali	8

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza, delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Villafranca d'Asti (AT).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza” le riunioni della Giunta, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - a) **modalità mista:** uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
 - b) **modalità digitale:** lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.
2. Per “videoconferenza” si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Sindaco e oggetto di votazione;

- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alle sedute in videoconferenza deve essere trasmessa dal Sindaco, dal Segretario Comunale o delegato, a tutti i componenti dell'Organo, mediante sistemi di comunicazione analogica o di comunicazione elettronica o anche di messaggistica elettronica istantanea.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla seduta in videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, il Sindaco si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta e delle informazioni.
5. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e nominativamente.
7. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo, che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta (ove prescritta).
8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
11. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 60 comma 5 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Anna MACCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Stefania MARRAVICINI

Reg.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 21/4/2022

Villafranca d'Asti, li 21/4/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Stefania MARRAVICINI

Prot. _____

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si certifica che della presente deliberazione viene data comunicazione – oggi _____ - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00 e dall'art.32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii.

Villafranca d'Asti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Stefania MARRAVICINI

Dichiarazione di Esecutività

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Stefania MARRAVICINI